

Repertorio n.ro 48149 Raccolta n.ro 32300

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

DI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno undici del mese di maggio

(11.5.2023)

alle ore 11.

In Bastia Umbra, piazza Cavour n. 14, nel mio studio.

Io sottoscritto **Dr. Mario BIAVATI**, Notaio in Bastia Umbra,

iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Perugia

PREMESSO

-- che per la data e ora odierna è stata convocata

l'assemblea dei soci della società "**3A - PARCO TECNOLOGICO**

AGRO-ALIMENTARE DELL'UMBRIA - SOCIETA' CONSORTILE A R.L."

con sede in Todi, loc. Pantalla snc, capitale sociale euro

286.213,20= i.v., codice fiscale e numero di iscrizione nel

Registro delle Imprese dell'Umbria: 01770460549, R.E.A.

PG-158300, Partita IVA: 01770460549 per discutere e

deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1) omissis

2) Modifiche Statutarie: art.li 4 e 5

-- che mi è stato richiesto di ricevere il presente verbale.

Aderendo alla richiesta fattami io notaio ricevo il presente

verbale con il quale do atto di quanto appresso:

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | A) procedo alla redazione, così come previsto nello statuto | |
| | sociale vigente, del verbale di assemblea straordinaria | |
| | della suddetta società dando atto che lo svolgimento | |
| | dell'assemblea avviene mediante mezzi di telecomunicazione | |
| | che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro | |
| | partecipazione e l'esercizio del diritto di voto e più | |
| | precisamente in videoconferenza sulla piattaforma zoom; | |
| | B) conseguentemente, come mi dichiara il Presidente | |
| | dell'assemblea appresso nominato, sono presenti a mezzo | |
| | deleghe debitamente acquisite agli atti sociali i soci: | |
| | - Società Regionale per lo Sviluppo Economico dell'Umbria - | |
| | Sviluppumbria S.p.A titolare di una partecipazione del | |
| | valore nominale di euro 162.815,12 | |
| | - Regione Umbria titolare di una partecipazione del valore | |
| | nominale di euro 66.500,20= | |
| | - Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura | |
| | dell'Umbria titolare di una partecipazione del valore | |
| | nominale di euro 42.335,28= | |
| | - Università degli studi di Perugia titolare di una | |
| | partecipazione del valore nominale di euro 8.703,24= | |
| | - Comune di Todi titolare di una partecipazione del valore | |
| | nominale di euro 4.351,36= | |
| | rappresentanti la maggioranza del capitale sociale, tutti | |
| | presenti mediante collegamento in audiovideo conferenza; | |
| | B) è presente l'Amministratore Unico nella persona del dr. | |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | Marcello Serafini, collegato in audiovideo conferenza | |
| | C) è presente il Revisore Unico dott. Mario Ciani collegato | |
| | in audiovideo conferenza | |
| | D) l'assemblea è stata regolarmente convocata nelle forme | |
| | statutarie mediante PEC del 28 aprile 2023 | |
| | Assume la presidenza dell'assemblea l'Amministratore Unico | |
| | signor SERAFINI MARCELLO nato a Perugia il 25 gennaio 1964, | |
| | domiciliato, per la carica, presso la sede sociale, il quale | |
| | mi dichiara validamente costituita l'assemblea essendo | |
| | presente il quorum costitutivo e deliberativo e passa a | |
| | trattare l'ordine del giorno. | |
| | Il Presidente dell'Assemblea espone le ragioni e motivazioni | |
| | per cui si rende opportuno procedere alla modifica degli | |
| | artt. 4 e 5 dello statuto sociale disciplinanti l'oggetto e | |
| | lo scopo della società e chiede a me notaio di procedere | |
| | allo svolgimento dell'assemblea. | |
| | Prendo la parola io Notaio e chiedo conferma a tutti i soci | |
| | presenti di aver preventivamente ricevuto il testo | |
| | aggiornato dello statuto da portare all'approvazione e | |
| | riscontrato ciò invito l'assemblea a deliberare | |
| | sull'approvazione del nuovo statuto. | |
| | Dopo breve discussione e intervento dei soci sul punto posto | |
| | all'ordine del giorno, l'assemblea con il voto favorevole | |
| | unanime dei soci oggi presenti, espresso e manifestato in | |
| | audiovideo conferenza | |
| | | |

DELIBERA

1) di approvare il nuovo statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A" con dispensa di me Notaio dalla lettura;

2) di delegare il Presidente dell'assemblea ad apportare tutte quelle modifiche, soppressioni e aggiunte al presente verbale e all'allegato statuto che fossero necessarie per ottenere l'iscrizione del presente atto.

3) Le spese del presente atto sono a carico della Società.

4) Il presente verbale è stato redatto da me notaio in conformità della normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nell'avviso di convocazione.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene tolta alle ore 11,30.

Verbale scritto a macchina da persona di mia fiducia con nastro indelebile ai sensi di legge e parte completato di mio pugno su di un foglio in quattro pagine, da me Notaio sottoscritto alle ore 11,30.

F.to Mario Biavati - Notaio

Allegato **"A"** al Rep.n. 48149/32300

STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile

una società consortile a responsabilità limitata denominata

"3A - PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA

SOCIETA' CONSORTILE a r.l."

La società non persegue fini di lucro.

La società è a capitale interamente pubblico ed opera secondo il modello in house providing di cui all'ordinamento comunitario e interno.

La società è soggetta alla direzione e coordinamento della Regione Umbria anche per il tramite di società ed enti da questa controllati.

La Regione ed i soci pubblici partecipanti al capitale sociale esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

ART. 2 - SEDE SOCIALE

La società ha sede legale in Comune di Todi, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La società, nei modi stabiliti dalla legge, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici di

rappresentanza, agenzie e dipendenze di ogni genere sia in Italia sia all'estero.

ART. 3 - DURATA

La società ha durata dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2050; tale termine potrà essere prorogato con deliberazione dell'assemblea.

ARTICOLO 4 - FINALITA'

"3A PARCO TECNOLOGICO AGROALIMENTARE DELL'UMBRIA SOCIETA' CONSORTILE a r.l.", costituisce uno strumento esecutivo e di servizio tecnico di interesse degli enti consorziati, finalizzato allo svolgimento delle seguenti attività:

a) studio e ricerca nel settore ambientale, agro-industriale, dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e della transizione ecologica;

b) certificazioni ambientali e delle produzioni agricole e agroalimentari secondo sistemi di qualità riconosciuti a livello regionale, nazionale e comunitario nonché in materia di sicurezza alimentare;

c) supporto all'attuazione di piani, programmi alla gestione di bandi regionali finalizzati all'erogazione di contributi nell'ambito di competenza di cui al presente articolo e progetti finanziati con Fondi regionali, nazionali e comunitari, anche in qualità di organismo intermedio;

d) studio, promozione, informazione, comunicazione, animazione e diffusione dei risultati delle attività di cui alle

lettere precedenti nonché promuove iniziative finalizzate al-

la transizione energetica e alla sostenibilità ambientale;

e) Promozione dell'efficienza energetica degli impianti ter-

mici, svolgendo e coordinando l'attività di verifica e con-

trollo degli stessi, ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n.

74 e del D. lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integra-

zioni;

f) Promozione della diagnosi e della certificazio-

ne energetica sui patrimoni edilizi pubblici e privati me-

diante il controllo della qualità delle attestazioni della

prestazione energetica- A.P.E.

g) Promozione di ogni altro servizio e attività, anche diver-

so dai precedenti, ma ad essi correlato, connesso o comple-

mentare.

La Società è una organizzazione comune a scopo mutualistico

per la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle

rispettive attività dei consorziati ai sensi degli articoli

2602 e 2615-ter del C.C. e non può essere trasformata in so-

cietà di capitali lucrativa.

La società nel perseguimento della propria attività strumen-

tale e di interesse generale del settore agricolo, agroali-

mentare, ambientale e forestale favorisce l'attività di inte-

grazione e aggregazione tra operatori pubblici e privati per

la ricerca, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico delle

filiere agroalimentari nonché svolge la certificazione am-

bientale e delle produzioni di qualità nell'ambito delle attività ritenute strettamente necessarie per il perseguimento delle attività istituzionali che producono servizi di interesse generale della Regione Umbria e degli altri soci.

Oltre l'ottanta per cento dell'attività della società è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai consorziati.

E' consentita altresì la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

ART. 5 - OGGETTO

La società si propone di:

- promuovere e svolgere studi e ricerca negli ambiti di competenza a beneficio dei comparti primario, secondario e terziario. Tale attività di servizio, è volta a stimolare, supportare e diffondere il progresso tecnico nel sistema agro-industriale, della transizione ecologica e dei servizi ad essi correlati, in coerenza, in particolare, con gli attuali obiettivi del *Green Deal* Europeo e delle strategie ad esso correlati del *Farm to fork* e della biodiversità per il 2030;

- promuovere, supportare, attivare e realizzare:

a) progetti, programmi di ricerca e sperimentazione scientifica - tecnologica avanzata;

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | b) servizi per l'innovazione; | |
| | c) azioni di integrazione e aggregazione fra imprese; | |
| | d) progetti di innovazione e trasferimento tecnologico; | |
| | e) indagini di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale e forestale; | |
| | f) piani di formazione professionale nell'ambito dei progetti di ricerca e formazione comunitari, nazionali e regionali direttamente o in collaborazione con istituzioni scientifiche e di ricerca nazionali ed internazionali, pubbliche o private, partecipando anche in partenariato, a progetti regionali, nazionali e comunitari di ricerca e formazione, innovazione, cooperazione allo sviluppo e internazionalizzazione; | |
| | g) altre attività coerenti con le finalità previste dall'art.4; | |
| | - promuovere le attività della Società verso realtà economiche ed istituzioni regionali, nazionali, europee ed internazionali; | |
| | - supportare i consorziati nell'attuazione dei piani/programmi o progetti finanziati con fondi regionali, nazionali o comunitari e nella gestione di bandi regionali finalizzati all'erogazione di contributi regionali; | |
| | - operare nel settore dell'efficienza energetica: | |
| | 1) promuovendo l'efficienza energetica degli impianti utilizzatori di energia, svolgendo e coordinando l'attività di ve- | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | rifica e controllo degli stessi, ai sensi del D.lgs. | |
| | 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni, | |
| | 2) provvedendo al recupero, anche in via giudiziale di credi- | |
| | ti regionali, connessi all'attività di verifica e controllo | |
| | degli impianti utilizzatori di energia, | |
| | 3) promuovendo la diagnosi e la certificazione energetica | |
| | sui patrimoni edilizi pubblici e privati mediante il control- | |
| | lo della qualità delle attestazioni della prestazione energe- | |
| | tica- A.P.E., (ai sensi dell'art. 5 del D.M. 26 Giugno 2015, | |
| | dell'art. 5 del D.P.R. 75/2013 e del D.Lgs 192/2005); | |
| | - realizzare studi e promuovere iniziative finalizzate alla | |
| | transizione energetica e alla sostenibilità ambientale. | |
| | Tali attività mentali, di supporto, e di servizio relative | |
| | alle finalità della società di cui all'art. 4 possono essere | |
| | svolte attraverso: assistenza tecnico - amministrativa, ana- | |
| | lisi, studi, informazione, promozione e diffusione di risul- | |
| | tati. | |
| | Inoltre, la società si propone di: | |
| | - operare quale terza parte indipendente per la certifi- | |
| | cazione di qualità, sicurezza alimentare, ambientale e fore- | |
| | stale e di responsabilità sociale, regolamentata dalle vigen- | |
| | ti normative comunitarie e nazionali, in materia agricola, a- | |
| | groalimentare, ambientale e forestale ed avente ad oggetto | |
| | prodotti, persone e sistemi di gestione. | |
| | Tale attività è svolta assicurando: | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | - la conformità del sistema qualità societario alle nor- | |
| | me ISO 17065, ISO 17021 e loro successive modificazioni e, | |
| | più in generale, alle norme della famiglia ISO 17000 applica- | |
| | bili al fine dell'espletamento delle attività di cui al pre- | |
| | sente articolo 5; | |
| | - la conformità con quanto prescritto dalle norme e dal- | |
| | le direttive, nazionali e comunitarie, volontarie, cogenti o | |
| | comunque operanti a livello nazionale ed internazionale, ivi | |
| | compresi i Reg. CE 1760/2000, (UE) 2019/787, UE 1151/2012, | |
| | UE 1308/2013, UE 1306/2013, loro successive modificazioni, | |
| | oltre ad atti normativi similari emessi dalla Pubblica Ammi- | |
| | nistrazione che contemplino il preventivo rilascio dell'auto- | |
| | rizzazione per poter eseguire l'attività di certificazione, | |
| | informando la competente Autorità nazionale di controllo e | |
| | notificando le proprie decisioni agli interessati; | |
| | - la conformità a tutte le prescrizioni delle Autorità | |
| | nazionali ed internazionali di indirizzo e controllo compre- | |
| | sa l'assunzione di ogni iniziativa per l'ottenimento ed il | |
| | mantenimento delle autorizzazioni e degli accreditamenti ne- | |
| | cessari; | |
| | - la promozione e aggiornamento della cultura della qua- | |
| | lità per le organizzazioni, gli enti ed i tecnici accedendo | |
| | anche a misure, fondi e finanziamenti pubblici; | |
| | - l'avvio ed il mantenimento di rapporti con Istituti | |
| | ed Organizzazioni nazionali ed esteri allo scopo di ottenere | |
| | | |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | la reciprocità di riconoscimento; | |
| | - l'adesione e la partecipazione a Federazioni ed Associazioni di Enti di Certificazione, in Italia ed all'estero. | |
| | Le attività di certificazione sono svolte ed informate alle procedure e documenti afferenti al "Sistema Qualità" della società nel rispetto della normativa vigente, anche attraverso apposite strutture organizzative e gestionali, così come disciplinato dagli articoli del Titolo V. | |
| | Lo svolgimento delle attività previste dall'oggetto sociale può essere disciplinato da un regolamento generale e/o da regolamenti particolari per settori e/o aree gestionali, approvati dall'Assemblea dei soci previo parere preventivo della Conferenza dei soci. | |
| | La società potrà inoltre: | |
| | - compiere le operazioni commerciali, finanziarie e immobiliari ritenute dalla stessa necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile con esclusione delle operazioni che potrebbero compromettere l'indipendenza finanziaria o sviare il controllo dell'ente pubblico; | |
| | - assumere, pur in via non prevalente, sia direttamente sia indirettamente interessenze e partecipazioni di altre società ed imprese, consorzi o altri organismi con esclusione di società, imprese, consorzi od altri organismi che svolgono attività nello stesso regime di produzione agroalimentare di qualità regolamentata e delle aziende sottoposte al con- | |
| | | |

trollo di conformità da parte della società. In tal caso, la

Società è tenuta ad acquisire un parere preventivo dalla Conferenza dei soci.

Gestire il patrimonio mobiliare e immobiliare della Regione

costituito o realizzato a scopo di promozione, di supporto

e di sviluppo nell'ambito delle politiche a sostegno dell'im-

prenditoria innovazione, start up nei settori a-

gro-alimentari, ambientali e altre funzioni legate a fini so-

ciali;

- compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti

ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto

sociale.

La società può sostenere e promuovere la formazione di so-

cietà, associazioni, consorzi, joint venture e ogni altra as-

sociazione tra imprese sia al fine di sviluppare iniziative

già in atto nella Regione Umbria sia al fine di sviluppare

nuove attività locali.

ARTICOLO 6 - PROGRAMMA TRIENNALE ED ANNUALE

Per il perseguimento delle finalità di cui all'oggetto socia-

le l'Organo amministrativo predispone, nel rispetto degli in-

dirizzi ed obiettivi formulati dai soci, un programma di at-

tività triennale ed annuale, che indica le attività che i So-

ci singolarmente o comunemente intendono svolgere attraverso

la Società consortile, nonché le risorse che i Soci intendo-

no mettere a disposizione, sia in forma pecuniaria che secon-

do altre modalità. Il programma è approvato dall'Assemblea.

Il programma può essere sostenuto anche con le risorse del

Fondo consortile di cui all'art. 11.

Dalla realizzazione del programma triennale discende la pre-

disposizione di programmi annuali più particolareggiati (Bud-

gets annuali) approvati dall'assemblea dei soci, su proposta

dell'organo amministrativo, entro la fine dell'esercizio pre-

cedente a quello in oggetto.

Spetta alla Regione Umbria la vigilanza sull'attuazione del

programma triennale e dei programmi annuali ed il controllo

sul rispetto dei requisiti di economicità ed efficienza e

sulla qualità dell'amministrazione oltre che la valutazione

delle azioni (anche correttive) per il raggiungimento degli

obiettivi programmati.

TITOLO II - SOCI

ART. 7 - AMMISSIONE ED OBBLIGHI DEI SOCI

Potranno entrare a far parte della società unicamente Enti

pubblici quali la Regione Umbria, le Provincie ed i Comuni u-

bicati nel territorio regionale umbro oltre agli Enti pubbli-

ci non territoriali quali le Camere di Commercio e gli enti

costituiti da queste ultime, le Università e gli Enti di Ri-

cerca e Formazione e le società controllate totalmente da En-

ti pubblici a carattere regionale.

La società è aperta inoltre alla collaborazione delle Asso-

ciazioni imprenditoriali e sindacali operanti nel territorio

regionale ai fini del conseguimento delle attività di trasferimento tecnologico.

I consorziati si impegnano per l'intero periodo di partecipazione, ad osservare scrupolosamente lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali, nonché a versare i contributi consortili ed a partecipare all'attività della società.

ART. 8 - PROCEDURE PER L'AMMISSIONE DEI SOCI

E PARTECIPAZIONI

a) Per l'ammissione alla società, gli aspiranti soci devono inoltrare domanda all'Organo Amministrativo.

L'assemblea decide in ordine alle domande di ammissione su proposta dell'Organo Amministrativo.

L'ammissione è consentita unicamente in favore dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 7;

b) Le quote sociali sono trasmissibili per atto tra vivi con effetto verso la società consortile soltanto dopo l'esito favorevole delle procedure d'ammissione di cui agli artt. 7 e 8 a) e c);

c) Stante la natura pubblica dei soci, la loro partecipazione alla Società, il trasferimento di quote, nonché la cessazione del rapporto consortile sono sottoposti alla disciplina ed ai controlli della normativa vigente.

L'Organo Amministrativo aggiornerà il Libro Soci dopo la relativa delibera assembleare.

ART. 9 - CONTRIBUTIONI

Solo per l'attività di ricerca, alla società possono dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della società, istituti scientifici, enti pubblici o privati, la Comunità Europea ed altre organizzazioni internazionali.

TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE, FONDO CONSORTILE, BILANCIO

ART. 10 - PATRIMONIO SOCIALE E FONDO CONSORTILE

Il patrimonio sociale è costituito:

- dal capitale sociale che è di euro 286.213,20 (duecentotantaseimiladuecentotredici e venti centesimi) suddiviso in quote del valore di euro 0,52 o multipli di euro 0,52;
- dalle riserve costituite da eventuali eccedenze di bilancio;
- dal fondo consortile costituito da contribuzioni di enti pubblici territoriali e non.

ART. 11 - FONDO CONSORTILE PER IL PROGRAMMA

DI ATTIVITÀ E/O SPECIFICHE AZIONI

Può essere istituito un fondo consortile, essenzialmente per la realizzazione del piano triennale e specifiche attività. Il fondo potrà essere legato anche alla realizzazione di altri obiettivi, e con pesi diversificati sui diversi obiettivi, a seconda degli interessi dei soci. Ad eccezione della partecipazione agli organi statutari, ogni altra forma di

partecipazione di personale di Soci alle attività del Consorzio potrà essere a titolo di partecipazione al fondo consorziale, e come tale quantificato, così come qualsiasi altra prestazione d'opera o conferimento di beni e servizi al Consorzio.

ART. 12 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio e del conto profitti e perdite che dovrà essere approvato dalla assemblea dei soci, unitamente agli allegati di legge.

La società non potrà distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.

Qualsiasi residuo attivo deve pertanto essere destinato a riserva.

ART. 13 - CIRCOLAZIONE DEI TITOLI E PRELAZIONI

I soci hanno facoltà di cedere in tutto o in parte le proprie quote esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 7.

TITOLO IV - ORGANI

ART. 14 - ORGANI DELLA SOCIETÀ

Gli organi della società sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore Unico e/o il Collegio Sindacale.

Il Titolo V del presente Statuto indica e regola gli organismi funzionali allo svolgimento delle attività di certi-

ficazione, previsti dalla normativa vigente in materia.

È vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ART. 15 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo di amministrazione, o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione del risultato d'esercizio;
- b) la nomina dell'organo amministrativo e la determinazione dei relativi compensi salvo quanto previsto dall'ART. 18 del presente statuto;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e/o del revisore salvo quanto previsto dall'ART. 18 del presente statuto;
- d) l'approvazione del programma triennale e dei programmi annuali di cui al precedente ART. 6;
- e) le modificazioni del presente statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) ogni altra materia inderogabilmente riservata per legge

alla decisione dei soci.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

ART. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI

Tutte le decisioni dei soci sono assunte con il metodo assembleare.

L'assemblea dei soci è convocata dall'organo di amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano a norma dell'ultimo comma dell'art.2364 C.C, con il preavviso richiesto dalle norme di legge in materia, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (e cioè di cui sia possibile documentare la ricezione e che sia tale da porre in grado il destinatario di esaurientemente prendere conoscenza delle materie da trattare), fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica riscontrata, PEC o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sono stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro soci). Nello stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'eventuale a-

dunanza in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. È prevista altresì la possibilità che l'Assemblea dei Soci si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione dei luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

L'Organo Amministrativo deve segnalare nella sua relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni dell'eventuale dilazione del termine di convocazione. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione i sindaci e/o il Revisore sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'avviso di convocazione è sempre firmato dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea dei soci è sempre presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 17 - PARTECIPAZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervento all'assemblea tutti i soci consorziati in regola con il versamento delle quote sottoscritte e con gli altri obblighi societari assunti. Ogni socio avente diritto di partecipazione può farsi rappresentare da persona munita di mandato o di semplice delega scritta, purché questa non sia Amministratore, Sindaco, Revisore, Dipendente della stessa società.

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. In deroga alle disposizioni dell'art.2479 del Codice civile, per le delibere che hanno ad oggetto modifiche statutarie, compreso lo scioglimento della società, occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

ART. 18 - NOMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

O DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

E DEL REVISORE UNICO E/O PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

Ai sensi dell'art. 2449 del C.C. la Regione Umbria ha la facoltà di nominare l'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o il Revisore Unico o il Presidente del Collegio Sindacale.

ART. 19 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è di norma amministrata da un Amministratore Unico.

La Società può inoltre essere amministrata, ove consentito

dalla normativa vigente, da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile da tre a cinque membri che, previa determinazione del numero da parte dell'Assemblea, dovranno essere eletti secondo le indicazioni e prescrizioni previste dallo Statuto.

È prevista l'attribuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

L'Amministratore Unico è eletto dalla assemblea.

Potranno essere nominati amministratori anche non soci.

L'assemblea nomina l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione e il relativo Presidente tenuto conto di quanto previsto dal precedente ART. 18.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di incompatibilità, inconfiribilità, onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legislazione vigente per le società pubbliche. Gli amministratori durano in carica sino ad un massimo di tre esercizi, più precisamente sino all'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di durata della carica.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in materia di società.

FUNZIONAMENTO

Il Consiglio di Amministrazione è sempre convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, da un consigliere.

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico restano in carica tre esercizi e decadranno con l'approvazione dell'ultimo bilancio di loro competenza.

Gli amministratori e l'Amministratore Unico sono rieleggibili. L'Assemblea può, di volta in volta, fissare anche una durata di carica inferiore ai tre anni.

Il Consiglio provvede alla cooptazione ai sensi di legge degli Amministratori venuti a mancare nel corso del mandato, previa approvazione del Revisore Unico o del Collegio Sindacale.

I cooptati resteranno in carica fino alla originaria scadenza del membro sostituito.

È esclusa la carica di vicepresidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea nomina tra i suoi componenti un sostituto, che esercita i compiti del Presidente senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Consiglio potrà riunirsi anche fuori dalla sede sociale.

La mancata partecipazione consecutiva ad almeno tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dell'Amministratore.

ART. 20 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi quelli che per legge o per statuto sono demandati all'assemblea dei soci.

L'Organo amministrativo in attuazione delle deliberazioni assembleari svolge fra l'altro:

- la formulazione degli indirizzi di gestione aziendale;
- il controllo e l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dall'articolo 6;
- il controllo sull'attività economica e finanziaria della Società;
- la costituzione di eventuali comitati, ai quali delegare attività ben definite;
- la determinazione dei compensi per i membri dei Comitati di Certificazione, della Commissione Tecnica e della Giunta di Appello e la ratifica dei regolamenti di funzionamento di tali organi;
- la predisposizione del programma triennale e dei programmi annuali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- la predisposizione dei regolamenti interni disciplinanti le procedure e responsabilità per lo svolgimento dell'attività della società in generale e/o per specifici settori ed aree gestionali di cui al precedente articolo 5.

Esso ha facoltà di nominare e revocare direttori, mandatari e procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei propri componenti, con o senza limitazioni di delega, determinandone i relativi compensi, previo parere del Revisore Unico e/o del Collegio Sindacale.

I poteri conferiti ai Comitati di Certificazione, alla Commissione Tecnica, al Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità ed alla Giunta d'Appello sono disciplinati dagli articoli del Titolo V.

ART. 21 - AMMINISTRATORE UNICO,

PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA SOCIALE

La firma e la rappresentanza sociale in giudizio e verso i terzi spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure, in caso di loro assenza o impedimento ad un consigliere appositamente delegato.

È fatto divieto corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato all'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione.

ART. 22 - REVISORE UNICO E/O COLLEGIO SINDACALE

La gestione della società è sottoposta al controllo del Revisore Unico e/o Collegio Sindacale, quest'ultimo composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominato dall'assem-

blea dei soci che ne fissa anche la retribuzione.

Il Revisore Unico e/o il Presidente del Collegio Sindacale possono essere nominati dalla Giunta Regionale, secondo quanto previsto dall'art. 18.

Il Revisore Unico e/o il Collegio Sindacale svolgono le funzioni previste dall'art. 2403 C.C., nonché il controllo contabile di cui all'art. 2409 ter del codice civile e deve essere integralmente costituito da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

La mancata partecipazione consecutiva ad almeno tre riunioni consecutive del Collegio Sindacale determina la decadenza del Sindaco.

È fatto divieto corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato al Revisore Unico o ai membri del Collegio Sindacale.

TITOLO V - ATTIVITÀ REGOLAMENTATE DI INTERESSE GENERALE

ART. 23 - ORGANISMI

Sono costituiti:

- la Commissione Tecnica (esclusivamente per l'attività di Certificazione rilasciata al di fuori dei regolamenti CE 1760/2000, (UE) 2019/787, UE 1151/2012, UE 1308/2013, UE 1306/2013, loro successive modificazioni, oltre ad atti normativi similari emessi dalla Pubblica Amministrazione che contemplino il preventivo rilascio dell'autorizzazione per

poter eseguire l'attività di certificazione);

- i Comitati di Certificazione (esclusivamente per l'attività di Certificazione e, nello specifico, esclusivamente per la certificazione di prodotto in accordo ai regolamenti CE 1760/2000, (UE) 2019/787, UE 1151/2012, UE 1308/2013, UE 1306/2013, loro successive modificazioni, oltre ad atti normativi simili emessi dalla Pubblica Amministrazione che contemplino il preventivo rilascio dell'autorizzazione per poter eseguire l'attività di certificazione);

- il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità (esclusivamente per l'attività di Certificazione);

- la Giunta d'Appello (esclusivamente per l'attività di Certificazione).

ART. 24 - ATTIVITÀ DI PROVA E ISPEZIONE

La Società potrà eseguire in proprio l'attività di prova, assicurando che queste vengano svolte in conformità ai requisiti indicati rispettivamente dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e successive modificazioni.

La Società potrà inoltre eseguire in proprio attività di ispezione, assicurando che queste vengano svolte in conformità ai requisiti indicati dalle norme ISO 17065, ISO 17021 e successive modificazioni oltre che dalle normative specifiche applicabili agli organi di ispezione nel rispetto del principio dell'imparzialità.

Qualora dette attività vengano svolte utilizzando i servizi

di un organismo esterno, la Società assicurerà che questi siano eseguiti in conformità ai requisiti delle normative di cui ai commi precedenti.

ART. 25 - COMMISSIONE TECNICA E COMITATI DI CERTIFICAZIONE

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE TECNICA

Essa è composta da un numero variabile di membri tale che al momento della delibera, siano presenti o si siano formalmente espresse almeno:

- competenze generali relative allo schema (es. sistemi di gestione, prodotto e personale) derivanti da conoscenza delle norme quadro applicabili e esperienza di applicazione delle norme stesse;
- competenze in materia di conduzione di verifiche ispettive (ove richiesto);
- competenza tecnica specialistica relativa allo specifico settore.

I membri della Commissione Tecnica devono inoltre garantire indipendenza di comportamenti ed imparzialità di giudizio.

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA

La Commissione Tecnica è l'organo deliberante in materia di concessione, mantenimento, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca della certificazione rilasciata al di fuori dell'ambito di applicazione dei regolamenti CE 1760/2000, (UE) 2019/787, UE 1151/2012, UE 1308/2013, UE 1306/2013, loro successive modificazioni ed al di fuori del-

l'ambito di applicazione di atti giuridici similari applicabili in materia di certificazione.

Le riunioni sono valide quando vi è la presenza di tutti i membri convocati. Ogni membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni della Commissione per essere valide, richiedono l'unanimità dei consensi da parte dei presenti.

Nel caso in cui uno o più membri della Commissione risulti non libero da conflitti d'interesse con particolari casi in esame è tenuto ad astenersi dalla discussione e dalla relativa votazione.

La Commissione elegge nel suo seno il Presidente.

Di ogni riunione viene redatto dal Segretario il verbale che è firmato dal Presidente per convalida.

La Commissione Tecnica, nel caso di certificazione di prodotto ha lo stesso funzionamento del Comitato di Certificazione di seguito descritto.

COSTITUZIONE DEL COMITATO DI CERTIFICAZIONE

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, provvede, per la CERTIFICAZIONE DI PRODOTTO rilasciata nell'ambito di applicazione dei regolamenti CE 1760/2000, (UE) 2019/787, UE 1151/2012, UE 1308/2013, UE 1306/2013, loro successive modificazioni e nell'ambito di applicazione di atti giuridici similari applicabili in materia di certificazione, alla costituzione dei Comitati di Certificazione.

Viene costituito un Comitato di Certificazione per ogni pro-

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | dotto oggetto di certificazione/controllo al quale è delegata l'attività di certificazione. | |
| | Il Comitato di Certificazione è composto da un numero variabile di membri tale che al momento della delibera siano presenti o siano formalmente espresse almeno: | |
| | - competenze generali relative allo schema applicabile alla certificazione di prodotto derivanti da conoscenze delle norme quadro applicabili e esperienza di applicazione delle norme stesse; | |
| | - competenze in materia di conduzione di verifiche ispettive (ove richiesto); | |
| | - competenza tecnica specialistica relativa allo specifico settore. | |
| | I membri del Comitato di Certificazione devono inoltre garantire indipendenza di comportamenti ed imparzialità di giudizio. | |
| | Nel caso in cui uno o più membri del Comitato di Certificazione risulti non libero da conflitti d'interesse con particolari casi in esame è tenuto ad astenersi dalla discussione e dalla relativa votazione. | |
| | I membri del Comitato di Certificazione devono essere comunque diversi dalle persone che hanno effettuato le valutazioni delle organizzazioni richiedenti/licenziatarie. | |
| | I membri del Comitato di Certificazione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. | |
| | | |

Un membro eletto nel corso del triennio cessa unitamente agli altri in carica ad eccezione del Presidente che dura in carica fino alla prima riunione valida, successiva al rinnovo dei membri del Comitato di Certificazione.

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI CERTICAZIONE

Il Comitato di Certificazione è l'organo deliberante in materia di concessione, mantenimento, estensione, rinnovo della certificazione di prodotto rilasciata nell'ambito di applicazione dei regolamenti CE 1760/2000, (UE) 2019/787, UE 1151/2012, UE 1308/2013, UE 1306/2013, loro successive modificazioni e nell'ambito di applicazione di atti giuridici similari applicabili in materia di certificazione. Nell'ambito di applicazione dei regolamenti CE 1760/2000, (UE) 2019/787, UE 1151/2012, UE 1308/2013, UE 1306/2013 e loro successive modificazioni, la sospensione, la revoca e la riduzione della certificazione è di competenza esclusiva del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Le riunioni sono valide quando vi è la presenza della maggioranza dei membri convocati. Ogni membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni del Comitato per essere valide debbono conseguire l'unanimità dei consensi da parte dei presenti votanti. Nel caso in cui uno o più membri del Comitato risultino non liberi da conflitti di interesse con particolari casi in esame è tenuto ad astenersi dalla discussione e dalla relativa votazione.

Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente.

Di ogni riunione viene redatto dal Segretario il verbale firmato da tutti i membri del Comitato presenti in data di delibera per la convalida della stessa.

Alle riunioni dei singoli Comitati di Certificazione può intervenire l'Amministratore Unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o loro delegati, senza diritto di voto. Nel caso di Consiglio di Amministrazione il delegato deve essere un membro del Consiglio medesimo.

I membri del Comitato di Certificazione percepiscono un gettone di partecipazione di uguale misura e di modesta entità.

ART. 26 - COMITATO PER LA SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITÀ

Il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità è l'organo rappresentativo delle parti istituzionali, economiche e sociali interessate alla certificazione e garantisce l'indipendenza, l'imparzialità e la competenza e l'adeguatezza delle risorse impiegate nell'attività di certificazione esercitando le seguenti funzioni:

1. affiancare la società nello sviluppo delle politiche relative all'imparzialità delle proprie attività di certificazione;

2. contrastare ogni tendenza, di certificazione che aspetti commerciali o di altra natura, impediscano una congruente ed obiettiva effettuazione delle attività di certificazione da parte della società;

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | 3. fornire suggerimenti su aspetti che possono influenzare | |
| | la fiducia nella certificazione, compresi la trasparenza e | |
| | la percezione del pubblico; | |
| | 4. condurre un riesame, almeno una volta l'anno, circa l'im- | |
| | parzialità degli audit, delle certificazioni e dei processi | |
| | decisionali della società in materia di certificazione. | |
| | Il Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità è composto | |
| | da un minimo di 3 ad un massimo di 11 persone (membri) scel- | |
| | te in modo tale da assicurare l'adeguatezza ed il costante e- | |
| | quilibrio delle parti interessate alla certificazione senza | |
| | che predominino singoli interessi, salvaguardando in tal mo- | |
| | do la trasparenza e l'imparzialità di giudizio. | |
| | Il comitato è composto da almeno un membro per ognuna delle | |
| | seguenti categorie generali: | |
| | 1. produttori di beni e fornitori servizi (es. associazioni | |
| | industriali, dell'agricoltura, del commercio, del terziario, | |
| | grande distribuzione) operanti nei settori coperti dalle at- | |
| | tività della società o in settori ad essi affini; | |
| | 2. committenti, utilizzatori o utenti/consumatori dei prodot- | |
| | ti/servizi coperti dalle certificazioni rilasciate dalla so- | |
| | cietà (es. ancora associazioni di produttori come sopra e as- | |
| | sociazioni di consumatori); | |
| | 3. autorità di regolazione; | |
| | 4. enti di studio/ricerca competenti nei settori di attività | |
| | della società. | |
| | | |

Ognuna delle suddette categorie deve indicare all'organo amministrativo dei rappresentanti che, nel loro insieme, dispongono di adeguate competenze ed esperienze tecniche nei settori merceologici di riferimento della parte interessata oltre ad una conoscenza di base delle finalità dei processi di certificazione (prodotto o sistema).

Ove possibile, la suddetta composizione è integrata con la partecipazione di esponenti degli Enti di normazione, di Enti di studio e ricerca (es. università) e degli Ordini professionali.

Nel Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità non sono ammessi i dipendenti ed i soci di società di consulenza ed i consulenti liberi professionisti che svolgono attività di consulenza in materia di sistemi di gestione o di sviluppo di prodotti oggetto di certificazione.

I membri del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Un membro eletto nel corso del triennio cessa unitamente agli altri in carica ad eccezione del Presidente che dura in carica fino alla prima riunione valida, successiva al rinnovo dei membri del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità. La nomina dei membri di tale Comitato avviene, su invito della società, a cura dell'ente rappresentativo della categoria interessata che designa un proprio membro per partecipare alle riunioni.

| |
|---|
| I membri del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità |
| devono essere comunque diversi dalle persone che hanno effet- |
| tuato le valutazioni delle Organizzazioni richiedenti/licen- |
| ziatarie. |
| Ogni membro del Comitato fornisce evidenza documentata in me- |
| rito alla garanzia dell'assenza di conflitto di interesse, |
| mediante la sottoscrizione di una dichiarazione e mediante |
| l'astensione nei casi ravvisi possibili conflitti d'interes- |
| se. |
| La composizione, il mandato, i compiti, l'autorità la compe- |
| tenza dei membri e le responsabilità di tale comitato, sono |
| formalmente documentati e autorizzati da parte dell'Organo |
| Amministrativo della società, per garantire: |
| 1. l'equilibrio degli interessi rappresentati in modo che |
| nessun singolo interesse sia predominante (il personale in- |
| terno o esterno della società di certificazione si considera |
| come un singolo interesse e non deve predominare); |
| 2. l'accesso a tutte le informazioni necessarie per consenti- |
| re al comitato di svolgere le proprie funzioni; |
| 3. il diritto del comitato di intraprendere azioni indipen- |
| denti (per esempio, informando le autorità gli organismi di |
| accreditamento, le parti interessate) qualora l'Amministrato- |
| re Unico o il Consiglio di Amministrazione della società di |
| certificazione non tenga conto del suo suggerimento. Nell'in- |
| traprendere azioni indipendenti, il comitato deve rispettare |

| | | |
|--|---|--|
| | | |
| | i requisiti di riservatezza. | |
| | Sebbene tale comitato non possa rappresentare ogni interes- | |
| | se, la società dovrebbe identificare e sollecitare la parte- | |
| | cipazione degli interessi principali. | |
| | L' Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione | |
| | può richiedere la sostituzione di un componente del Comitato | |
| | nei seguenti casi: | |
| | - accertata violazione dell'obbligo di riservatezza; | |
| | - qualora non si astenga dalle votazioni in caso di conflit- | |
| | to d'interesse; | |
| | - qualora con il suo comportamento leda l'immagine della so- | |
| | cietà; | |
| | - se diserta, senza giustificato motivo, più di tre riunioni | |
| | consecutive; | |
| | - se non risponde, senza giustificato motivo, per tre volte | |
| | alle richieste di parere. | |
| | Al fine di consentire al Comitato per la Salvaguardia | |
| | dell'Imparzialità lo svolgimento dei propri compiti di segui- | |
| | to si riportano a carattere esemplificativo (ma non esausti- | |
| | vo) alcuni aspetti che possono costituire minacce per l'im- | |
| | parzialità della società, che sono riconducibili a: | |
| | - minacce derivanti da interessi propri, | |
| | - minacce derivanti da auto-valutazione; | |
| | - minacce derivanti dalla familiarità; | |
| | - minacce derivanti da intimidazioni. | |
| | | |

Alle riunioni del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità può intervenire, senza diritto di voto, L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione della società o suo delegato allo scopo di fornire ogni chiarimento sull'andamento e sulle strategie generali dell'ente nonché per sensibilizzare i membri del Comitato sull'importanza del loro ruolo rispetto alla terzietà, indipendenza, imparzialità, competenza e conformità complessiva di funzionamento delle attività di certificazione svolte dalla società.

Le riunioni del Comitato in questione sono valide quando, nell'ambito delle stesse, sono rappresentate tutte le parti interessate alla certificazione (presenza di almeno un membro per ognuna delle parti interessate alla certificazione).

ART. 27 - GIUNTA DI APPELLO

La Giunta di Appello è un organo collegiale nominato dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità per decidere in merito ai ricorsi presentati contro le decisioni assunte dalla società in materia di valutazione e certificazione.

La Giunta di Appello è composta almeno da un rappresentante per ognuna delle parti interessate che fanno parte del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità.

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione garantisce che le persone chiamate a farne parte siano diffe-

renti da quelle che hanno effettuato gli audit e preso le decisioni circa la certificazione oggetto di ricorso.

Le sue decisioni sono inappellabili.

Le modalità procedurali relative alla presentazione dei ricorsi e al funzionamento della Giunta d'Appello sono contenute in un apposito regolamento certificato dall'Organo Amministrativo.

ART. 28 - VALUTATORI

I Valutatori addetti alle attività di certificazione, sia interni che esterni, sono selezionati e qualificati sotto la responsabilità del KEY MANAGER CERTIFICAZIONE in base ai criteri specificati nelle apposite procedure facenti parte della documentazione di cui al successivo Articolo 29.

L'elenco dei valutatori, predisposto dal KEY MANAGER CERTIFICAZIONE e sottoposto alla valutazione del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità, deve comprendere, entro un anno dal conseguimento dell'accreditamento da parte del soggetto unico di accreditamento nazionale e/o europeo, almeno due valutatori operanti con rapporto esclusivo con la società.

Gli incarichi ispettivi sono conferiti alle persone inserite in suddetto elenco dal KEY MANAGER CERTIFICAZIONE, con le modalità previste dalle procedure di cui sopra.

ART. 29 - REGOLAMENTI, PROCEDURE

E PRESCRIZIONI PER L'ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

Le modalità di svolgimento delle attività di certificazione sono regolate dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di rilascio della certificazione e da apposite norme tecniche volontarie e guide di applicazione nazionali ed internazionali ed ulteriormente definite in specifici documenti applicativi (Regolamenti, Procedure e Documenti in genere) facenti parte della struttura documentale del sistema di gestione per la qualità della società in accordo alle norme ISO 17065, ISO 17021 e loro successive modificazioni e, più in generale, alle norme della famiglia ISO 17000 applicabili al fine dell'espletamento delle attività di cui all'articolo 4.

TITOLO VI - BILANCIO ED AVANZO DI GESTIONE

ART. 30 - UTILI

L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:

- a) il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure se la riserva è discesa al di sotto di questo importo fino alla reintegrazione della stessa;
- b) il rimanente verrà assegnato in conformità alle deliberazioni dell'assemblea a reintegro del fondo consortile e/o a riserve del patrimonio netto.

TITOLO VII - CONTROLLO RECESSO ED ESCLUSIONE DEI SOCI, SCI-

GLIMENTO

ART. 31 - CONTROLLO E RECESSO DEI SOCI

Il socio ha diritto di recedere dalla società nei casi previsti dall'art. 2473 Codice civile e negli altri casi previsti dalla legge.

I soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; per integrare i requisiti di controllo analogo possono essere conclusi appositi patti parasociali o altre convenzioni o accordi fra i soci.

Ai fini del diritto di controllo da parte dei Soci, i medesimi, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli del presente Statuto, hanno il diritto di domandare informazioni in merito alla gestione delle singole attività esercitate dalla Società e a richiedere ogni atto ritenuto rilevante ai fini della gestione.

L'Organo di Amministrazione e l'Organo di Controllo sono tenuti a collaborare anche tramite la comunicazione dei dati richiesti.

Ciascun socio può esercitare il potere di recesso dalla Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, anche per:

- a) modifica dell'oggetto sociale;
- b) fusione o trasformazione della Società;
- c) inosservanza da parte dell'Organo Amministrativo delle procedure stabilite a tutela degli interessi e delle finalità istituzionali perseguite dai soci mediante la partecipazione nella Società;
- d) violazione dei diritti del socio;

e) violazione da parte dell'Organo Amministrativo della competenza assembleare senza autorizzazione di quest'ultima.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriverne al Registro delle Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. La quota di partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso deve essere acquistata dagli altri soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo che ci sia un terzo interessato all'acquisto ed in possesso dei requisiti per l'ammissione ai sensi del precedente articolo 8). Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima.

I soci che recedono dalla società hanno comunque l'obbligo di preventivamente adempiere le obbligazioni assunte, nonché il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione.

ART. 32 - CONFERENZA DEI SOCI

La Regione Umbria e gli altri enti soci esercitano il controllo sulla Società tramite la partecipazione ai relativi

organi societari, in particolare tramite le competenze attribuite all'Assemblea dei Soci ed in conformità alle regole del modello in house providing.

Al fine di consentire da parte delle Amministrazioni sociali l'esercizio congiunto del controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta è costituita tra gli stessi la "Conferenza dei soci" con poteri di direzione, coordinamento e supervisione sulla società.

La Conferenza costituisce la sede di condivisione del procedimento di designazione dell'Organo amministrativo affinché rappresenti tutti i soci.

La Conferenza è composta dai rappresentanti legali dei soci o da loro delegati.

Il bilancio, i piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari della Società, eventuali controversie tra i soci e la società e fra quest'ultima e terzi, ad eccezione di quelli originati da rapporti di lavoro, nonché gli atti di competenza dell'Assemblea societaria, devono essere sottoposti al controllo preventivo della Conferenza dei soci.

La Conferenza di cui sopra si riunisce di norma con cadenza semestrale, e comunque in concomitanza con le riunioni Assembleari, salvo che uno o più degli enti consorziati ne richiedano la riunione anticipata o ulteriori riunioni per trattare questioni di rilievo. La Conferenza è dotata di un pro-

prio regolamento da approvare nella prima riunione. La convocazione e le funzioni di segreteria della Conferenza sono assicurate dalla Amministrazione sociale che detiene pro-tempore la Presidenza della Conferenza.

La Presidenza della Conferenza verrà attribuita agli enti soci in base a un principio di rotazione periodico.

La Conferenza assume le proprie decisioni a maggioranza dei suoi componenti che esprimono ciascuno un solo voto e le sue indicazioni, direttive e/o pareri costituiscono indirizzi vincolanti per gli Organi societari, salvo eventi successivi e non considerati nel parere della Conferenza, oggettivamente riscontrabili, atti a modificarne i presupposti; in tal caso l'efficacia della delibera resta sospesa fino all'acquisizione di un ulteriore parere della Conferenza.

La Società è tenuta a trasmettere alla Conferenza degli enti soci i seguenti atti:

a) il piano strategico e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico, ivi compresi i piani pluriennali ed i programmi annuali di attività del Consorzio, i relativi budget previsionali, nonché il bilancio di esercizio;

b) la relazione dell'organo di controllo di cui all'art. 2477 Cod. Civ., ove prevista, appena depositata nella sede della Società;

c) la relazione dell'Organo Amministrativo sulla gestione societaria redatta ai sensi dell'articolo 2428 Cod. Civ. e sul

governo societario di cui all'art. 6 del D.lgs. 175/2016;

d) gli atti che dispongono in ordine alla organizzazione della Società e ai criteri di scelta dei dirigenti;

e) ogni ulteriore atto eventualmente richiesto dalla Conferenza.

Anche a prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, la Conferenza dei soci ha il diritto di richiedere informazioni in merito alla gestione delle attività societarie.

In particolare, possono procedere alla verifica della correttezza dei rapporti contrattuali in essere con il personale dipendente e della regolarità contributiva.

L'Organo Amministrativo e l'Organo di controllo sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengano richiesti.

ART. 33 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio che:

- si sia reso insolvente;
- si sia reso colpevole di grave inadempienza delle norme del presente statuto e delle deliberazioni della società;
- non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- abbia perso anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 7) del presente statuto.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio en-

tro quindici giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Anche in caso di esclusione si applica il disposto dell'art. 31, penultimo e ultimo comma.

ART. 34 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA AL SOCIO USCENTE

In caso di recesso od esclusione, fatte salve le disposizioni dell'art. 13, la liquidazione della quota è eseguita al suo valore nominale. Il pagamento è effettuato nei termini di legge, sempre che il socio uscente abbia integralmente assolto i propri obblighi verso la società.

TITOLO VI - SCIoglimento

ART. 35 - SCIoglimento

In caso di scioglimento della società l'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone le competenze.

Nel caso in cui, dopo aver proceduto al pagamento di tutte le passività, residuassero attivi di fine liquidazione, gli stessi verranno utilizzati:

a) in primis, per il rimborso pro-quota ai Soci del capitale e delle riserve

b) quindi, eventualmente, per il rimborso pro-quota agli originari eroganti dei residui del fondo consortile.

Eventuali residui di contribuzioni della Comunità Europea o di Enti Pubblici, saranno in ogni caso, impiegati dalla Regione dell'Umbria.

ART. 36 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia insorga fra i soci e/o i loro aventi causa e/o la società e/o gli amministratori e/o i liquidatori, dipendente dall'interpretazione ed esecuzione dell'atto costitutivo, dello statuto e in genere dipendente dai rapporti sociali così come da eventuali rapporti parasociali, nonché le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, saranno sottoposte al Foro territoriale di competenza per legge.

ART. 37 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni del Codice civile e delle leggi vigenti in materia.

F.to Mario Biavati - Notaio

